SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 giugno 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1992.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese distributrici di carburante per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, in corso di conversione in legge, con il quale viene disposta per gli anni 1992 e 1993 ed entro i limiti degli stanziamenti appositamente previsti, la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il secondo comma del citato art. 8 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il compito di fissare, per gli anni 1992 e 1993, con distinti decreti, l'ammontare del credito da attribuire per ciascun litro di carburante erogato, sulla base del volume erogato nell'anno precedente;

Preso atto che il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai dieci milioni di litri;

Vista la necessità di stabilire l'ammontare del credito d'imposta di cui sopra per il corrente anno;

Decreta:

Articolo unico

1. L'ammontare del credito d'imposta di cui alle premesse da attribuire alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, è fissato nella misura di L. 1,5 per litro erogato nell'anno 1991, a valere per l'anno d'imposta 1992, con un massimo di L. 15.000.000, qualunque sia stato l'erogato. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con successivo provvedimento sarà determinato l'ammontare del credito d'imposta da attribuire per l'anno 1993.

3. L'onere relativo al presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1992 è condizionato alla conversione in legge dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, con riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1992
Registro n. 11 Industria, foglio n. 253

92A2929

DECRETO 5 giugno 1992.

Sostituzione del commissario della S.p.a. Cavirivest, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 marzo 1992, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cavirivest, ed è nominato commissario il dott. Elio Eros Salvador;

Viste le dimissioni rassegnate in data 21 maggio 1992 dal dott. Elio Eros Salvador;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest citata nelle premesse è nominato commissario, in sostituzione del dott. Elio Eros Salvador, il dott. Luigino Ruffini, nato a Costa Volpino (Bergamo) il 12 maggio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A2918

DECRETO 15 giugno 1992.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo presentate dalla società Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 1° agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 6 aprile 1992 presentata dalla società Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza, da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 221649 del 28 maggio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo da stipulare con la Società italiana autori ed editori - SIAE S.p.a., presentate dalla società Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1992

Il Ministro, BODRATO

92A2937

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 giugno 1992.

Integrazione dell'art. 4 dell'ordinanza 30 aprile 1992 riguardante: «Proroga del termine di scadenza delle ordinanze 20 novembre 1991 recanti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista l'ordinanza in data 30 aprile 1992 pubblicata in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100;

Considerato che per mero errore materiale è stata omessa l'indicazione delle modalità di distribuzione delle benzine nei territori comunali di Modena e Reggio Emilia;

Decreta:

L'art. 4 dell'ordinanza 30 aprile 1992 è integrato con la seguente lettera *a1*):

«*a1*) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici superiore al 33% in volume».

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

92A2919

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa muratori e falegnami di Fiesso Umbertiano - Società cooperativa a r.l.», in Fiesso Umbertiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 febbraio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa muratori e falegnami di Fiesso Umbertiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiesso Umbertiano (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa muratori e falegnami di Fiesso Umbertiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiesso Umbertiano (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Viscardini, repertorio n. 307 in data 18 maggio 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Adriana Esposito, residente in piazza De Gasperi, Padova, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2931

DECRETO 10 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio assistenziale Rovigo-Venezia fra le cooperative» denominato «Consorzio cooperativo vacanze - Società cooperativa a r.l.», in Marghera-Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 31 marzo 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio assistenziale Rovigo-Venezia fra le cooperative» denominato «Consorzio cooperativo vacanze - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marghera-Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio assistenziale Rovigo-Venezia fra le cooperative» denominato «Consorzio cooperativo vacanze - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marghera-Venezia, costituita per rogito notaio dottor Gian Camillo Del Mercato in data 15 aprile 1960, repertorio n. 8869, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Murer Renato, residente in corso Trentin - Galleria Vidussi n. 9, San Donà di Piave (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2930

DECRETO 10 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Ancora - Società cooperativa a r.l.», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 3 febbraio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «L'Ancora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rovigo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ancora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio dottor Paolo Merlo in data 2 aprile 1987, repertorio n. 13225, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Alessandro Vallese, via C. Battisti, 9, Rovigo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2932

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 giugno 1992.

Approvazione delle integrazioni e delle modificazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6259).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni;

Vista la lettera del 12 febbraio 1992 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha trasmesso una proposta di integrazione al punto 1.3 del sopracitato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 febbraio 1992, relativamente al servizio di raccolta e diffusione di dati inerenti le specifiche numeriche di titoli e cedole irregolari o rimborsabili;

Visto altresì che con lettera del 9 marzo 1992 la società Monte Titoli S.p.a., in vista di ulteriori modifiche al detto regolamento, ha chiesto di sospendere l'esame della integrazione di cui alla lettera del 12 febbraio 1992;

Vista inoltre la lettera del 28 aprile 1992 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 27 aprile 1992 il consiglio di amministrazione della società, relativamente all'amministrazione di titoli esteri ed alla nuova procedura di liquidazione titoli, ha deliberato di proporre modifiche ed integrazioni ai punti 1.5.1, 1.5.2, al Contratto di deposito e amministrazione MT 600, e ai punti 4.1.5 e 5.1.5 del sopracitato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Visto altresì che con le stesse lettere la Monte Titoli S.p.a. ha richiesto, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 289/1986, l'approvazione di dette integrazioni e modifiche d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 3 giugno 1992, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa circa l'approvazione delle citate delibere del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le integrazioni e modifiche al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. ed allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 10 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

MONTE TITOLI S.p.a.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI
E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Integrazione approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 5 febbraio 1992

Aggiunta del nuovo punto:

1.3.4. Il Monte provvede a fornire i dati identificativi relativi ai titoli di cui sub 1.1.1, non dotati dei requisiti di cui sub 1.3.1, secondo modalità indicate con circolari applicative ed applicando tariffe stabilite dal consiglio di amministrazione.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

1.5. Custodia dei titoli immessi nel sistema.

1.5.1. Titoli emessi da società o enti di diritto italiano.

Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema presso le proprie casse ovvero di depositarli in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia.

1.5.2. Titoli emessi da società o enti di diritto estero.

Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema presso le proprie casse ovvero di depositarli presso analoghi organismi esteri ovvero organismi bancari esteri, provvedendo, se nominativi, alle necessarie intestazioni.

Qualora si tratti di titoli dematerializzati secondo le norme di diritto in essere nel Paese di appartenenza della società o ente emittente, il relativo deposito avverrà, sempre presso organismi esteri, esclusivamente in forma scritturale.

Il Monte provvederà a comunicare ai depositari l'identità del soggetto estero prescelto per il deposito dei titoli, con il quale il Monte abbia stipulato le relative convenzioni, e ad inviare ai depositari copia di dette convenzioni.

Al riguardo si precisa fin d'ora che, conformemente alla prassi internazionale, le suddette convenzioni potranno contenere le seguenti clausole:

a) facoltà del depositario estero di subdepositare i titoli presso propri subdepositari;

b) sottoposizione delle convenzioni alla legge dello Stato di appartenenza del depositario estero e sottoposizione di eventuali controversie alla giurisdizione dello Stato medesimo ovvero a giurisdizioni arbitrali estere;

c) esclusione dal deposito presso il depositario estero dei titoli posseduti in violazione della legge del Paese ove il depositario medesimo ha sede oppure dei titoli soggetti a restrizioni ai sensi di tale legge;

d) rivalsa dei depositari esteri nei confronti del Monte per imposte, tasse o diritti, incluse eventuali penalità, in qualsiasi momento reclamati dalle autorità del Paese di appartenenza del depositario estero con riferimento ai titoli immessi nel sistema, salvo che tali imposte, tasse o diritti siano a carico del depositario estero per legge ovvero attribuibili a suo dolo o colpa grave;

e) rinuncia ad agire personalmente contro gli amministratori e/o dipendenti del depositario estero, in caso di inadempienze contrattuali o extracontrattuali, ferma restando la facoltà del Monte di agire contro il depositario estero;

f) limitazioni della responsabilità del depositario estero ai soli casi di dolo e colpa grave;

g) termini brevi di decadenza per la contestazione al depositario estero di eventuali errori e/o omissioni negli estratti conto o nelle commissioni ad esso dovute;

h) applicazione delle procedure e delle norme regolamentari emanate ed emanande dal depositario estero, salvo il diritto di recesso del Monte;

i) stipulazione delle convenzioni in lingua straniera e/o accettazione che il testo in lingua straniera sia prevalente, in caso di conflitti.

CONTRATTO DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE (MT 600)

Premesso che:

. . . .

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso;

c1) il depositario dichiara di ben conoscere le convenzioni stipulate tra la Monte Titoli e gli organismi depositari esteri a norma dell'art. 33, comma 3, del regolamento di attuazione di cui all'art. 10 comma 1 della legge 19 giugno 1986, n. 289, e di accettare tutte le disposizioni in essa contenute sia singolarmente sia nel loro complesso, ivi comprese quelle cui fa riferimento il punto 1.5.2 del Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali. Le suddette convenzioni saranno tempestivamente trasmesse dalla Monte Titoli non appena stipulate.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

Punto 4.1.5.

«Salvo accordi particolari di volta in volta intervenuti, non sono consentiti depositi di titoli obbligazionari nei cinque giorni di calendario antecedenti quello di scadenza delle cedole e/o di rimborso dei titoli».

Punto 5.1.5.

Eliminare.

92A2921

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 10 aprile 1992, n. 500.VII/AG.3/6274-*bis*.

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Ai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome

Agli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome

e, per conoscenza:

Ai commissari del Governo presso le regioni e le province autonome

Le modalità che dovranno essere seguite dai soggetti richiedenti per agevolare le procedure connesse alla erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono le seguenti:

1. In relazione all'art. 1 si precisa che esso individua i destinatari dell'indennizzo nelle seguenti categorie:

1) i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria per legge, che abbiano riportato un danno permanente causalmente correlato;

2) i soggetti contagiati da HIV a seguito di trasfusione di sangue o di somministrazione di emoderivati;

3) gli operatori sanitari che abbiano riportato un'infezione da HIV a seguito di esposizione professionale a sangue o suoi derivati provenienti da soggetti HIV positivi;

4) i soggetti che presentino danni irreversibili a causa di epatiti post-trasfusionali;

5) i soggetti che non vaccinati, abbiano riportato danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;

6) i soggetti danneggiati a seguito di vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro, per incarichi d'ufficio, per accedere ad uno Stato estero;

7) coloro che, rientrando tra i soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere, si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie riportandone un danno irreversibile causalmente correlato.

2. L'art. 2 determina la misura dell'indennizzo, specificando che:

a) l'assegno mensile non è reversibile;

b) viene integrato dall'indennità integrativa speciale prevista dal vigente ordinamento;

c) la sua decorrenza va riferita al primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda di indennizzo.

Inoltre, viene precisato che, ove a causa delle vaccinazioni o delle malattie previste nella legge stessa, sia derivata la morte, l'indennizzo è costituito da un assegno da corrispondersi *una tantum* agli aventi diritto. Questi ultimi sono: i genitori o gli esercenti la patria potestà nel caso in cui il deceduto sia minorenne, il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili al lavoro, i genitori nel caso in cui il deceduto sia maggiorenne, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

3. Nell'art. 3 sono indicate le modalità per avanzare la richiesta di indennizzo e la documentazione da allegare alla stessa. È previsto, inoltre, che i medici vaccinatori e trasfusionisti compilino delle schede informative.

La domanda di indennizzo deve essere indirizzata al Ministero della sanità e, a seconda che la menomazione sia ritenuta correlata a vaccinazione ovvero a somministrazione di sangue ed emoderivati è prevista una diversa documentazione da produrre.

In allegato alla presente circolare vengono proposti dei fac-simile di domanda, diversificati per le diverse situazioni previste.

4. Qualunque medico nell'esercizio della professione somministri un vaccino dovrà compilare una scheda dalla quale risultino eventuali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di quel vaccino e per i quali il vaccinato è ricorso alle sue cure. Tale scheda sarà conforme al modello allegato.

Il medico trasfusionista o che somministri emoderivati dovrà compilare una scheda, conforme al modello allegato, in cui dovrà annotare tutti i dati relativi al prodotto somministrato.

5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già subito danni irreversibili causalmente posti in correlazione con la somministrazione di vaccini o di sangue ed emoderivati, alla domanda uniranno una scheda informativa conforme all'allegato. Tale scheda informativa non è richiesta per coloro che ritengano di aver subito un danno irreversibile a causa di contatto con soggetto vaccinato.

Infine, per coloro che abbiano già subito alla data di entrata in vigore della legge menomazioni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il termine perentorio, di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla predetta data (21 marzo 1992).

In considerazione del tempo di incubazione delle epatiti post-trasfusionali, contemplate al comma 3 dell'art. 1, il termine di prescrizione, pe la presentazione della domanda di indennizzo per danni irreversibili alle medesime correlati, è assimilato a quello relativo alle vaccinazioni (tre anni).

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

SCHEDA INFORMATIVA PER COLORO CHE ABBIANO GIA' SUBITO UN DANNO PERMANENTE ASCRIVIBILE A VACCINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 25.2.1992, N. 210.

Io sottoscritto Prof./Dr. ....

nato a .... prov. (......) il ...., nella mia qualità di

☐ - libero professionista

☐ - Responsabile del Centro vaccinale della USL .... di ....

certifica che il Sig. ....

nato a .... prov. (......) il .... è stato vaccinato il

giorno .... con la .... dose di vaccino ....

Certifico altresì che la vaccinazione

☐ -è stata da me personalmente effettuata

☐ -è stata effettuata dal Dr. .... che riveste la qualifica di .... presso il Centro vaccinale da me diretto;

il Paziente, dal giorno .... accusa la seguente sintomatologia ....

....

....

E' stata pertanto posta la diagnosi di "sospetta reazione avversa a vaccino consistente in ....

....

....",

è stata prescritta la seguente terapia...

....

e sono stati adottati i seguenti provvedimenti ....

....

.... lì, ...
(data)

....
(firma e timbro)

☐ Segnare la voce che interessa

SCHEMA DI DOMANDA PER DANNO IRREVERSIBILE CAUSALMENTE CORRELATO A VACCINAZIONE.

AL MINISTERO DELLA SANITA'
Dir. Gen. Serv. Med. Sociale
Via della Civiltà Romana, 7
00144 - ROMA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, il sottoscritto .... in qualità di:

☐- diretto interessato

☐- esercente la patria potestà

☐- erede

chiede di ottenere la corresponsione dell'indennizzo di cui all'Art. 1 della predetta legge ritenendo di aver subito un danno permanente irreversibile a causa di contatto con soggetto sottoposto a vaccinazione ....

All'uopo, dichiara di essere nato a .... prov.(.....)
il .... e di risiedere in ....
via .... n. civico ....; allega inoltre la seguente documentazione:

☐- certificato vaccinale;

☐- dati relativi al vaccino (2):

tipo .... Nome commerciale ....
Ditta produttrice .... n° del lotto ....
n° del controllo di Stato .... ;

☐- certificato medico attestante la data di inizio dei primi sintomi, la sintomatologia soggettiva, la sintomatologia oggettiva, gli esiti invalidanti;

☐- n°.......... referti relativi ad accertamenti di laboratorio;

☐- n°.......... referti relativi ad accertamenti strumentali;

☐- n°.......... copie di cartelle cliniche relative a ricoveri
presso.. dal .... al .... ;

presso.. dal .... al .... ;

presso.. dal .... al .... ;

- altro (specificare) ....

....

☐ - certificato di nascita;

☐ - certificato di stato di famiglia (3);

☐ - certificato di morte (4).

Il sottoscritto dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:

via .... n°...............

c.a.p. .... città .... prov. ....

e di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

.... lì, ...
(data)

....
(firma)

☐ Segnare la voce che interessa.

(2) Qualora non deducibili dal certificato vaccinale

(3) Se il danneggiato è minore o deceduto.

(4) Se il danneggiato è deceduto.

SCHEMA DI DOMANDA PER DANNO IRREVERSIBILE DA CONTATTO CAUSALMENTE CORRELATO A VACCINAZIONE.

AL MINISTERO DELLA SANITA'
Dir. Gen. Serv. Med. Sociale
Via della Civiltà Romana, 7
00144 - ROMA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, il sottoscritto .... in qualità di:

☐ - diretto interessato

☐ - esercente la patria potestà

☐ - erede

chiede di ottenere la corresponsione dell'indennizzo di cui all'Art. 1 della predetta legge ritenendo di aver subito un danno permanente irreversibile a causa di contatto con soggetto sottoposto a vaccinazione ....

All'uopo, dichiara di essere nato a .... prov.(.....)

il .... e di risiedere in ....

via .... n. civico ....; allega inoltre la seguente documentazione:

☐ - certificato vaccinale;

☐ - dati relativi al vaccino (2):

tipo .... Nome commerciale ....

Ditta produttrice .... n° del lotto ....

n° del controllo di Stato .... ;

☐ - certificato medico attestante la data di inizio dei primi sintomi, la sintomatologia soggettiva, la sintomatologia oggettiva, gli esiti invalidanti;

☐ - n°.......... referti relativi ad accertamenti di laboratorio;

☐ - n°.......... referti relativi ad accertamenti strumentali;

☐ - n°.......... copie di cartelle cliniche relative a ricoveri

presso.. .... dal .... al .... ;

presso.. dal .... al .... ;

presso.. dal .... al .... ;

- altro (specificare) ....

....

☐ - certificato di nascita;

☐ - certificato di stato di famiglia (3);

☐ - certificato di morte (4).

Il sottoscritto dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:

via .... n°.................

c.a.p. .... città.. prov. ....

e di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

.... lì, ...
(data)

....
(firma)

☐ Segnare la voce che interessa.

(2) Qualora non deducibili dal certificato vaccinale

(3) Se il danneggiato è minore o deceduto.

(4) Se il danneggiato è deceduto.

SCHEMA DI DOMANDA PER DANNO IRREVERSIBILE CORRELATO A TRASFUSIONE O SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.

AL MINISTERO DELLA SANITA'
Dir. Gen. Serv. Med. Sociale
Via della Civiltà Romana, 7
00144 - ROMA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, il sottoscritto .... in qualità di:

☐ - diretto interessato

☐ - esercente la patria potestà

☐ - erede

chiede di ottenere l'indennizzo di cui all'Art. 1 della predetta legge ritenendo di aver subito un danno permanente irreversibile perchè:

☐ A) contagiato da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;

☐ B) operatore sanitario che in occasione e durante il servizio, ha riportato danno permanente alla integrità psico-fisica conseguente ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, perchè provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

☐ C) danneggiato irreversibilmente da epatite post-trasfusionale.

All'uopo, dichiara di essere nato a .... prov.(.....) il .... e di risiedere in .... via .... n. civico ....; allega inoltre:

☐ 1) scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione di emoderivati;

☐ 2) certificato di nascita;

☐ 3) certificato di stato di famiglia (2);

☐ 4) certificato di morte (3);

5) ....

6) ....

7) ....

Il sottoscritto dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:

via .... n° ....

c.a.p. .... città .... prov. ....

e di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

.... lì, ...

(data)

....

(firma)

☐ Segnare la voce che interessa.

(2) Se il danneggiato è minore o deceduto.

(3) Se il danneggiato è deceduto.

SCHEDA INFORMATIVA DEI DATI RELATIVI ALLA A TRASFUSIONE O ALLA SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.

Cognome e Nome ....

Luogo e data di nascita ....

Domicilio .... Tel. ....

A) condizione patologica che ha richiesto la trasfusione o la somministrazione di emoderivati:

☐ 1) politrasfuso per emopatia cronica;

☐ 2) trasfuso per evento acuto.

Informazioni relative al prodotto/ti somministrato/ti per i soggetti di cui al punto 1).

Tipo/Tipi e periodo/i di somministrazione:

1) .... dal .... al ....;

2) .... dal .... al ....;

3) .... dal .... al ....;

4) .... dal .... al ....;

5) .... dal .... al ....;

Annotazioni: ....

....

....

Informazioni relative al prodotto somministrato per i soggetti di cui al punto 2).

Tipo: ....

N° unità: ....

Data di somministrazione: |_|_| |_|_| |_|_|

Luogo di somministrazione: ....

Annotazioni: ....

....

Informazioni relative all'infezione HIV:

Data rilevamento sierologico: |__|__| |__|__| |__|__|

Data diagnosi di malattia: |__|__| |__|__| |__|__|

Data grave immunodepressione (CD4<200ml): |__|__| |__|__| |__|__|

Informazioni relative all'infezione da virus epatitici:

Data rilevamento sierologico HBSAg: |__|__| |__|__| |__|__|

Data anti HCV: |__|__| |__|__| |__|__|

Data diagnosi di epatopatia irreversibile: |__|__| |__|__| |__|__|

Data dell'avvenuto decesso: |__|__| |__|__| |__|__|

B) Infezione contratta da operatori sanitari durante il servizio.

Data evento che ha determinato l'infezione: |__|__| |__|__| |__|__|

Informazioni relative all'infezione da HIV: ....

....

Informazioni relative all'infezione da virus epatitici: ....

....

Data del decesso: |__|__| |__|__| |__|__|

....

(firma e timbro)

SCHEDA INFORMATIVA

NOTIFICA DI REAZIONE INDESIDERATA A VACCINO: ....

Cognome e Nome ....

☐ Vaccinato ☐ Contatto

Luogo e data di nascita ....

Domicilio .... Tel. ....

Anamnesi fisiologica ....

....

....

....

Anamnesi patologica remota ....

....

....

....

Farmaci di recente somministrazione ....

....

Data somministrazione vaccino ....

Nome commerciale..

Ditta produttrice ....Serie.............................. Lotto ....

Controllo di stato .... Prepar. il .... Scad. il ....

Luogo di somministrazione del vaccino:

☐ centro vaccinale/USL ☐ studio medico privato

Sede e denominazione centro vaccinale/USL ....

Precedenti somministrazioni effettuate in data ....

Data di inizio dei primi sintomi soggettivi |__|__| |__|__| |__|__|

Data di inizio dei primi sintomi oggettivi |__|__| |__|__| |__|__|

Sintomi soggettivi rilevati da ....

Sintomi oggettivi rilevati da ....

Eventuali visite specialistiche..

Esito della reazione indesiderata ....

Altre vaccinazioni praticate (1): ....

....

....

....

Sintomi oggettivi generali		**Sintomi oggettivi neurologici**	
- febbre ☐; >39°C	☐	- debolezza muscolare	☐
- durata della febbre	☐☐ gg	- areflessia tendinea	☐
- cefalea	☐	- atassia	☐
- anoressia	☐	- paresi transitoria	☐
- vomito	☐	- paralisi permanente	☐
- diarrea	☐	- segni meningei	☐
- stipsi	☐	- segni encefalici	☐
- iperemia fauci	☐	- convulsioni	☐
- iperemia cutanea	☐	- exitus	☐
- esantemi	☐	- altro	

note: ....

....

....

....

(1)
Se effettuate nella stessa seduta riportare tutti i dati relativi al vaccino (nome commerciale, lotto, ect.)
Se effettuate in precedenza specificare le date di somministrazione

.... lì, ...
(data)

....
(firma)

92A2922

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 maggio 1992, n. 89403/8.312.21.4.

Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 6 febbraio 1992, recante modifica ed integrazione alla tabella di corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quelle dell'8 giugno 1989, del 10 maggio 1990, del 14 marzo 1991 e del 19 dicembre 1991.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Segretariato generale

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Dipartimento degli affari generali e del personale

A tutti i Ministeri:

Gabinetto

Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale servizio del personale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ufficio per l'informatica e la telematica

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato:

I.G.O.P.

I.G.A.G.

All'ISTAT - Direzione generale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Con la delibera in data 6 febbraio 1992, che si trasmette in copia, la commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche di cui all'art. 10 della legge n. 312/1980, si è pronunciata sulla richiesta, pervenuta dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, di modifica ed integrazione alla tabella di corrispondenza in oggetto, approvata dalla commissione medesima in data 28 settembre 1988 e diramata da questo Dipartimento della funzione pubblica con la circolare 14 ottobre 1988 n. 23900 come integrata dalle successive delibere dell'8 giugno 1989, del 10 maggio 1990, del 14 marzo 1991 e del 19 dicembre 1991 e diramate, rispettivamente, con le circolari dell'8 gennaio 1990 n. 43703, del 30 giugno 1990 n. 53056, dell'11 dicembre 1991 n. 83030 e del 29 febbraio 1992 n. 86160.

Tali corrispondenze deliberate dalla commissione vanno a sostituirsi, se modificative, o ad aggiungersi, se integrative, a quelle contenute nelle tabelle allegate alle predette circolari.

L'amministrazione sopra menzionata, quindi, dovrà procedere all'inquadramento previsto dall'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/1980, del personale in possesso della qualifica contemplata dall'ultima modifica ed integrazione, secondo la corrispondenza deliberata al riguardo.

La decorrenza, le modalità e gli effetti di tale inquadramento restano quelli previsti dal citato art. 4, secondo le indicazioni formulate da questo Dipartimento nella circolare n. 23900 del 14 ottobre 1988.

Anche per tale ultima delibera si richiama l'attenzione delle amministrazioni interessate sull'opportunità di investire tempestivamente questo Dipartimento degli eventuali problemi applicativi.

Il Ministro: GASPARI

DELIBERAZIONE 6 febbraio 1992.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella di corrispondenza allegata alla delibera in data 28 settembre 1988 e diramata con circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 23900 del 14 ottobre 1988 tra le attribuzioni dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984 e quelle delle qualifiche del precedente ordinamento.

LA COMMISSIONE PARITETICA PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo I, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077, n. 1078 e n. 1079 del 28 dicembre 1970;

Esaminata la richiesta di modifica alla delibera in data 28 settembre 1988 ed all'allegata tabella di corrispondenza relativa al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile (nota n. 133873 del 19 luglio 1990);

Sulla base del verbale della seduta in data 6 febbraio 1992,

dichiara che le equiparazioni tra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento e quelle dei profili professionali di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1991, stabilite dalla tabella allegata alla precedente delibera del 28 settembre 1988 vanno modificate secondo la Tabella integrativa allegata alla presente delibera.

Roma, 6 febbraio 1992

Il presidente

Il segretario

QUADRO XXI

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) Direzione generale dell'aviazione civile:

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzionale
(Modifica a pagina 107 tra gli operai comuni)		
Guardiano	Addetto ai servizi di vigilanza	23/IV

92A2920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Fano

Con decreto ministeriale 28 maggio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Fano che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Carifano - Cassa di risparmio di Fano S.p.a.»:

la costituzione della società per azioni «Carifano - Cassa di risparmio di Fano S.p.a.» con un capitale sociale di L. 100.000.000.000, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione di una parte dell'immobile sito in Fano, via Montevecchio n. 114, attuale sede della Cassa, per un valore di circa lire 2 miliardi, di alcune opere d'arte valutate circa un miliardo di lire e di una dotazione di cassa di lire 100 milioni;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Fano» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Carifano - Cassa di risparmio di Fano S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Fano contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Carifano - Cassa di risparmio di Fano S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2923

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni

Con decreto ministeriale 28 maggio 1992 è stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e degli articoli 3, commi 1, 3 e 5, e 13, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni che prevede:

il conferimento, previo scorporo, del proprio complesso aziendale, con esclusione della partecipazione detenuta nel capitale dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche dei dipendenti del Ministero delle comunicazioni, in due società per azioni, denominate «Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a.» e «B.N.C. - Assicurazioni S.p.a.», da costituire con un unico atto ai sensi dell'art. 7 del richiamato decreto legislativo n. 356/1990, nelle quali confluiranno rispettivamente il ramo aziendale bancario e quello assicurativo relativi alla sezione credito ed alla sezione previdenza dell'ente conferente;

la costituzione della società per azioni «Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a.», con un capitale sociale iniziale di lire 296.760.376.000, da ripartire tra Ente ferrovie dello Stato (50,18%), ente conferente (43,41%) ed altri partecipanti al capitale della Banca nazionale delle comunicazioni (6,41%), alla quale faranno capo le attività, le passività ed i rapporti relativi alla sezione credito dell'ente conferente nonché l'intero pacchetto azionario della «B.N.C. - Assicurazioni S.p.a.»;

la costituzione, con l'adozione del relativo statuto, della società per azioni «B.N.C. - Assicurazioni S.p.a.», alla quale faranno capo le attività, le passività ed i rapporti relativi alla sezione previdenza dell'ente conferente;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Banca nazionale delle comunicazioni»;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'aumento di capitale della Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a., per un importo massimo di nominali lire 105 miliardi, da realizzare anche in più fasi, di cui lire 100 miliardi destinati all'ingresso di uno o più soci, tra i quali un'azienda di credito, ed i rimanenti lire 5 miliardi da riservare in sottoscrizione al personale.

La Banca nazionale delle comunicazioni contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento del ramo aziendale relativo alla propria sezione credito nella «Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2924

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio salernitana

Con decreto ministeriale 29 maggio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio salernitana che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio salernitana S.p.a.»:

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio salernitana S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 40 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di uno stanziamento di lire 700 milioni, comprensivo di un fondo beneficenza di lire 400 milioni, a valere sull'utile netto dell'esercizio 1991;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio salernitana S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio salernitana».

La Cassa di risparmio salernitana contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio salernitana S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2925

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Il prefetto di Udine con decreto prot. n. 3248/I Sett. del 21 giugno 1991 ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare dal Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica di Udine, l'immobile censito al nuovo catasto terreni alla partita n. 21127, foglio n. 56, mappali 1123, 1124 e 1125, per il prezzo di L. 25.700.000, per insediamenti universitari.

92A2907

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Foligno 1992

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Foligno il 14 giugno 1992 e dell'abbinamento ai cavalieri partecipanti alla «Giostra della Quintana»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie F n. 19583 di L. 2 miliardi abbinato al cavaliere Capiani Alfiero detto «Il Gagliardo» rione Ammanniti;

2) Biglietto serie AD n. 89250 di L. 300 milioni abbinato al cavaliere Margasini Paolo detto «Il Moro» rione Pugilli;

3) Biglietto serie L n. 74556 di L. 150 milioni abbinato al cavaliere Bocci Simone detto «Il Fedele» rione Croce bianca;

4) Biglietto serie Q n. 50582 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Baldinotti Gabriele detto «Il Baldo» rione Morlupo;

5) Biglietto serie O n. 70806 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Stelletti Daniele detto «L'Ardito» rione Badia;

6) Biglietto serie E n. 17010 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Petterini Andrea detto «Il Furente» rione Contrastanga;

7) Biglietto serie Z n. 24543 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Rosi Claudio detto «L'Audace» rione Spada;

8) Biglietto serie B n. 21397 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Antici Claudio detto «Il Generoso» rione La Mora;

9) Biglietto serie Q n. 03736 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Mercanti Davide detto «L'Animoso» rione Giotti;

10) Biglietto serie R n. 39952 di L. 40 milioni abbinato al cavaliere Chicchini Gianluca detto «Il Pertinace» rione Cassero.

B) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie F n. 19583 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie AD n. 89250 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie L n. 74556 L. 1.000.000;

4) Ai rivenditori degli ulteriori sette premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

92A2939

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati il 31 luglio 1991 dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Department of the Air Force) in conseguenza di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 29 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati il 15 gennaio 1991 dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Army e Air Force Exchange Service) in conseguenza di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 13 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 i lavoratori licenziati, già percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nel comune di Busachi (Oristano), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo non superiore a ventisette mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 i lavoratori licenziati, già percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccuppazione ai sensi della legge n. 427/75 nel comune di Serrenti (Cagliari), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo non superiore a ventisette mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

92A2903

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Annunziata*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 22 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1992: dal 25 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Mecar*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 27 luglio 1990 al 26 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11949/2 del 23 gennaio 1992.

3) *S.p.a. Mecar*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 27 gennaio 1991 al 26 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11949/2 del 23 gennaio 1992.

4) *S.p.a. Mecar*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 27 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12016/1 del 5 marzo 1992.

5) *S.p.a. Mecar*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 28 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12105/1 del 29 aprile 1992.

6) *S.p.a. Goodyear italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma:
periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Supercolor, con sede e stabilimento in Roma, per il periodo dal 4 gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calogero Pecoraro, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 14 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 aprile 1992, n. 12097.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica d'arte La Favorita, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 25 marzo 1992 al 20 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Orn, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 10 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A2904

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «S. Pasquale a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 16 dicembre 1958, rep. 4662, reg. soc. 1768, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Maria SS. dei Martiri a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Colella in data 2 gennaio 1971, rep. 131320, reg. soc. 2441, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Oritana a r.l.», con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 22 dicembre 1980, rep. 92277, reg. soc. 2331, tribunale di Brindisi;

società cooperativa edilizia «Conca d'Oro a r.l.», con sede in Stornarella (Foggia), costituita per rogito Buonasorte in data 27 gennaio 1986, rep. 83448, reg. soc. 7934, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Nuovo - Impegno a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 11 marzo 1981, rep. 46470, reg. soc. 5938, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Cooperativa A.C.L.I. per il turismo ed i servizi labor a r.l.», con sede in Uggiano la Chiesa (Lecce), costituita per rogito Amato in data 2 dicembre 1986, rep. 95283, reg. soc. 10786, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per lo studio del territorio - C.S.T. - Società a r.l.», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 30 gennaio 1986, rep. 28725, reg. soc. 1169, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperpulizie invalidi civili isernina a r.l.», con sede in Isernia, costituita per rogito Quaranta in data 7 maggio 1973, rep. 35765, reg. soc. 297, tribunale di Isernia;

società cooperativa edilizia «I.T.I.S. - Istituto tecnico industriale statale a r.l.», con sede in Isernia, costituita per rogito Colalillo in data 18 ottobre 1984, rep. 23074, reg. soc. 954, tribunale di Isernia;

società cooperativa edilizia «C.I.S.L. 7 a r.l.», con sede in Isernia, costituita per rogito Conti in data 12 dicembre 1978, rep. 7452, reg. soc. 534, tribunale di Isernia;

società cooperativa edilizia «La Nuova Rio a r.l.», con sede in Rionero Sannitico (Isernia), costituita per rogito Conti in data 16 febbraio 1984, rep. 14117, reg. soc. 882, tribunale di Isernia.

92A2905

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 13 giugno 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Nomen fiduciaria S.r.l.», in sigla «Nomenfid S.r.l.», con sede legale in Torino, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 13 giugno 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fei Eurofid - Società a responsabilità limitata», in sigla «Fei Eurofid S.r.l.», con sede legale in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Audicoro - Società in accomandita semplice di Rodio Cosimo», con sede legale in Roma, è autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A2940

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992, registro n. 24 Difesa, foglio n. 307, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

Al «disperso ignoto» della Campagna di Russia. — Valoroso soldato combatté con coraggio nelle lontane steppe russe per l'onore della Patria. Sacrificò la sua vita nelle più cruenti battaglie e nei campi di prigionia, dimostrando sempre encomiabile spirito di sacrificio ed eccezionale dignità. Magnifico esempio di alto sentimento del dovere e di fulgido eroismo.

92A2926

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Comunicato riguardante l'approvazione del regolamento della pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali

Si comunica che il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha approvato, con deliberazione del 5 giugno 1992, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 12 febbraio 1992, n. 183, il «Regolamento della pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali».

Il regolamento è depositato presso la sede del Consiglio nazionale, via Paisiello n. 24, Roma, ed è consultabile oltre che presso la suddetta sede anche presso la sedi dei singoli collegi.

92A2927

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.a.s. Terme Delle Nazioni di Zanettin Giacomo e C. ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in comune di Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 7786 del 27 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Terme Delle Nazioni di Zanettin Giacomo e C., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Mezzavia n. 20, codice fiscale 00226810281, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Delle Nazioni», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, fisiochinesiterapia, estetica, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Spadati Antonio.

92A2909

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica 29 febbraio 1992, n. 86160/8.312.21.4, recante: «Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 19 dicembre 1991, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quelle dell'8 giugno 1989, del 10 maggio 1990 e del 14 marzo 1991». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992).

Al quadro X allegato alla circolare citata in epigrafe, riportato alla pag. 16, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, e concernente le equiparazioni di attribuzioni relative al personale del Ministero della difesa, in corrispondenza del profilo di inquadramento di farista capo, nella colonna riportante la qualifica funzionale, in luogo di: «*IV*», si legga: «*V*».

92A2910

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200